

	CONTRATTO	
	tra	
	il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL	
	TURISMO – Direzione Generale per gli Archivi (d'ora in avanti	
	denominato anche, per brevità, " <i>Ministero</i> "), con sede in Roma, Via	
	Gaeta, 8, codice fiscale: 80222830582 per il quale interviene il	
	Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la	
	sede del Ministero, da un lato,	
	e	
	la Soc. ALES S.p.A. - ARTE LAVORO E SERVIZI in seguito	
	denominata anche per brevità " <i>Ales</i> ", con sede in Roma, Via	
	Cristoforo Colombo, n. 163 capitale sociale Euro 5.616.000,00,	
	interamente versato, Partita I.V.A. 05656701009, numero di iscrizione	
	nel Registro delle Imprese di Roma RM62576/1999, società soggetta	
	al controllo e coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività	
	Culturali, in persona del dott. Giuseppe Proietti, nato a Tivoli (RM)	
	28.09.1945, in qualità di amministratore unico, domiciliato per la	
	carica presso la sede della medesima " <i>Ales</i> ";	
	VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante " <i>Nuove</i>	
	<i>disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità</i>	
	<i>generale dello Stato</i> ";	
	VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante " <i>Regolamento per</i>	
	<i>l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello</i>	
	<i>Stato</i> ";	

4

Li

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,

recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni,

recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali"*;

VISTO l'art. 26 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante

"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede

che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale

impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria

precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A.

medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO il D.M. 20 luglio 2009 e successive modificazioni di

articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale

dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le

Attività Culturali;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra

l'altro, che la Società Ales *"svolge, prevalentemente per il Ministero*

per i Beni e le Attività Culturali e secondo le direttive e gli indirizzi

vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di

iniziative volte alla gestione e valorizzazione dei beni culturali in

ambito nazionale ed internazionale (...) quali, a titolo indicativo e non esaustivo: (...) h) servizi generali amministrativi e di informatizzazione gestionale, etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del Ministero (...).

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales "un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti";

CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è divenuta società strumentale, *in house*, del Ministero;

VISTA la richiesta preliminare di offerta del Direttore Generale per gli Archivi, recante il prot. 16202 del 26.11.2014;

VISTA la nota di risposta di Ales prot. n. 2785 del 27.11.2014;

VISTA la nota prot. n. 16587 del 1.12.2014, con cui il Direttore Generale per gli Archivi ha ritenuto di accettare l'offerta perfezionata dalla Soc. ALES S.p.A., per un importo pari ad Euro 291.097,67, al netto di IVA;

VISTA la determina a contrarre del Direttore Generale per gli Archivi n. 982 del 2014;

CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato

u



nell'ambito del settore in questione, consente al Ministero un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria della spesa annua derivante dal presente contratto è assicurata mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 7676, p. g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero, appositamente istituito presso il CDR 5 - Direzione Generale per gli Archivi, ai sensi del D.M. 6.10.2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 28.10.2014, foglio 4887 e che approva il programma annuale 2014, finanziato ex art. 3, comma 83, della L. 662/1996 mediante l'utilizzazione della quota derivante dalle estrazioni del gioco del lotto;

ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover procedere alla sottoscrizione del presente contratto;

tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

Articolo 1. Premesse.

Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2. Oggetto del contratto.

2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di cui al documento tecnico-descrittivo "Disciplinare Tecnico" (Allegato "A").

4



2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, l'erogazione di **"Servizi di supporto alle attività di conservazione e fruizione dei beni archivistici e di gestione del patrimonio presso gli Archivi di Stato di Napoli, di Aquila e di Rieti e presso la Soprintendenza archivistica per il Molise"**.

2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.

2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico).

2.5. Ales nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.

Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.

3.1. Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai punti 4-8 dell'allegato Disciplinare Tecnico.

3.2. In ragione del ruolo di società *in house* del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi

momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.

4.1 Le attività indicate nell'art. 2 avranno inizio il 5 dicembre 2014 e avranno termine il 2 ottobre 2015.

4.2 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.

4.3 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.

Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.

5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.

Articolo 6. Obblighi e adempimenti.

6.1. Ales si obbliga ad impiegare nell'esecuzione dei servizi, in maniera non esclusiva, il personale elencato all'allegata Tabella (allegato B – Elenco personale a tempo indeterminato) – Tale personale sarà interamente assunto con contratto di lavoro nel rispetto della normativa propria del settore.

h



	6.2 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	
	6.3 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.4 Ales si obbliga, altresì, ogni qualvolta si verifichino sostituzioni durature e/o permanenti del personale addetto, a trasmettere i nominativi al Ministero e aggiornare la tabella allegato B di cui al punto 6. 1	
	6.5 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b) lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c) un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	6.6 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.7 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.8 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il	

u

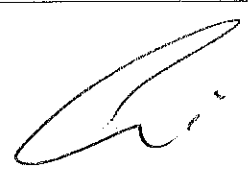


personale assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del Personale.

6.9 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed obblighi relativi:

- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;
- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni disposizione impartita dal Ministero;
- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;
- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria del personale;
- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare attenzione alla sicurezza;
- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in

9



vigore relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al Ministero;

- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività svolta;

- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per ciascuna area;

6.10. L'Impresa dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

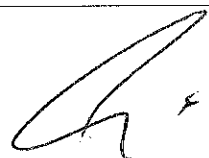
- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali;

Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.

7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.

7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e

4



collaborazione al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e successive modificazioni.

Articolo 8. Corrispettivo.

8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad ALES per l'esecuzione dei servizi è pattuito in Euro 291.097,67 (duecentonovantunomilantasette/67), IVA esclusa, di cui Euro 0 (zero) , per oneri di sicurezza, per un totale di Euro 355.139,15 (trecentocinquantacinquemilacentotrentanove/15) IVA inclusa.

8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Oneri per la sicurezza.

Il Ministero ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l'eventuale Documento

u



Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni
restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far
pervenire ad ALES l'integrazione al Documento con i relativi rischi da
interferenza specifici prima dell'esecuzione del contratto

La redazione dei DUVRI rientra tra i servizi previsti, per ciascun Istituto,
nell'ambito della Convenzione Consip per la prestazione del "Servizio di
Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche", attiva
dal 1 gennaio 2013.

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8 e alla condizione
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al
Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del
corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di
presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le
quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales
abbia acquisito da ciascun Istituto, per come elencati al punto 6 del
Disciplinare Tecnico (allegato "A"), il documento attestante la regolare
esecuzione del servizio svolto.

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza

4



maggiore.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

Articolo 11. Penali.

11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.

11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del



Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.

Articolo 12. Assicurazione.

12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.

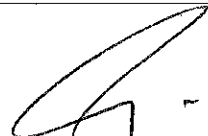
12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.

13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.

13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.

13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.



	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi,	
	effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro,	
	avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con	
	le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree	
	nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza	
	preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le	
	informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleverà comunque Ales dalla piena ed esclusiva	
	responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività	
	oggetto del contratto.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge	
	o di negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto	
	sarà risoluto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi	
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	E' fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	

dell'Amministrazione.

15.3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo. L'inefficacia, in tal caso, decorre dalla data in cui il Ministero è a conoscenza dell'eventuale esito negativo dei suddetti controlli.

Articolo 16. Recesso.

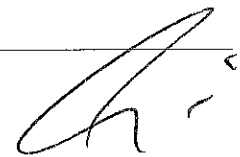
16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese fino al momento in cui il recesso dovrà avere efficacia, rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da parte del Ministero.

16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante posta elettronica certificata.

Articolo 17 Protezione dei dati personali.

17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta.

4



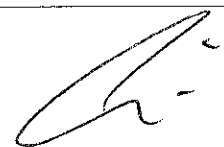
17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al D.Lgs. 196/2003. In particolare, Ales adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.

17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.

4



17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.

Articolo 18. Referenti del contratto.

I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene all'esecuzione del presente contratto, tra il il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per gli Archivi, , e Giuseppe Proietti di Ales S.p.A..

Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.

Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Articolo 20. Foro competente.

Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità

Giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 21. Spese.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e per le copie necessarie, saranno a carico di Ales.

Articolo 22. Elezione di domicilio.

Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 163 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma, anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso gli organi di controllo.

Roma, 4 DIC. 2014

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per gli Archivi

Dott. ssa

Ales S.p.A.

Prof. Giuseppe Proietti

Ales S.p.a. approva espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., quanto stabilito negli artt. 3 (Modalità di svolgimento delle prestazioni), 4 (Durata del contratto. Esclusione del tacito rinnovo), 6 (Obblighi e adempimenti), 8 (Corrispettivo), 9 (Modalità di pagamento e fatturazione), 11 (Penali), 12 (Assicurazione), 13

4

(Riservatezza e proprietà dei documenti), 14 (Verifiche, controlli e monitoraggio), 15 (Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa), 16 (Recesso), 19 (Forma delle modificazioni contrattuali), 20 (Foro competente), 21 (Spese), 22 (Elezione di domicilio).

Roma, _____

Ales S.p.A.

Prof. Giuseppe Proietti

